

Neutralità svizzera e Sanzioni

La neutralità è “il fiore più bello e fragile del diritto internazionale”.

Peter Lyon, 1960

"È vero che la sicurezza collettiva e la neutralità si escludono a vicenda. Più c'è dell'una, meno c'è dell'altra".

Hersch Lauterpacht, 1936

di Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera, 25 aprile 2022

Premessa

Il 2 marzo 2022 ho pubblicato una riflessione su “La neutralità Svizzera nei confronti dei belligeranti: un sistema di limitazione dei conflitti”. Lo spunto derivava dalla comunicazione -a sorpresa- del Consiglio federale del 28 febbraio 2022, in rapporto al conflitto ucraino, di adottare i pacchetti di sanzioni economiche dell'Unione europea nei confronti della Russia.

Con questa nuova ricerca ho voluto approfondire il concetto di neutralità perpetua Svizzera in rapporto alle sanzioni quale “arma economica” dal profilo politico, storico, economico e giuridico. Il risultato deriva dall'integrazione di pensieri e concetti desunti da opere diverse, per epoca e tema trattato.

Il testo qui esposto vuole fungere da spunto di riflessione per interpretare il ruolo della neutralità perpetua svizzera nel contesto dell'attuale conflitto russo-ucraino, drammatico episodio della storia contemporanea che ha nuovamente proiettato tale delicato istituto originario dell'Ottocento alla ribalta della politica mondiale contemporanea.

Molti concetti interessanti, li ho desunti anche parzialmente traducendo estratti, adattandoli al tema specifico ed integrandoli, dalle seguenti pregevoli opere, di grande interesse storico - scientifico

- *“An Age of Neutrals, Great power politics”, 1815-1914”, Maartje Abbenhuis, University of Auckland, New Zealand, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2014.*
- *“Neutrality in Contemporary International Law”, James Upcher, Oxford University Press, Oxford, UK, 2020.*
- *“The Economic Weapon, the rise of sanctions as a tool of modern war”, Nicholas Mulder, Yale University Press, New Haven and London, 2022.*
- *“European Neutrals and non-belligerents during the second world war” Neville Wylie, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2002.*
- *“Die Schweiz, Das Nationalsozialismus und das recht – Zu den rechtlichen Grundlagen der Neutralität, I. Öffentliches Recht, Veröffentlichungen der UEK, Chronos Verlag, Zürich, 2001.*
- *“Economic Sanctions under International Law -, Unilateralism, Multilateralism, legitimacy” Ali Zarossi, Marisa Bassett, Editors, Springer, Den Hague, 2015.*

- *“Droit Suisse des sanctions et de confiscation internationales”*, Sandrine Giroud, H lo se Rordorf-Braun, Helbing und Lichtenhahn, Basel, 2020.
- *“Praxis des V lkerrechts”*, J rg Paul M ller, Luzius Wildhaber, St mpfli, Bern, 2001.
- *“Bundesverfassung”*, Basler Kommentar, Waldmann – Belser – Epiney (Hrsg.), Helbing und Lichtenhahn, Basel, 2015.
- *Il “Rapporto sulla Neutralit ” annesso al “Rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni novanta” del Consiglio Federale svizzero, del 29 novembre 1993.*
- *“Neutralit  della Svizzera – aspetti attuali” Rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale del 30 agosto 2000*
- *fascicolo “Neutralit  della Svizzera” del 4 marzo 2022, pubblicato dal Dipartimento degli affari esteri.*

La responsabilit  per quanto qui affermato   unicamente del sottoscritto.

Neutralit  svizzera e Sanzioni

La funzione della neutralit  perpetua Svizzera, dinamica complessa vitale per la stabilit  interna tra Cantoni e di politica internazionale estera della Confederazione svizzera, nel passato collaudato status di diritto pubblico internazionale e componente caratterizzante quale *pedigree* la politica estera svizzera, sembra, forse complice il lungo periodo di relativa pace europea post-Seconda guerra mondiale, essere caduta un po' nell'oblio.

La neutralit  permanente Svizzera   un concetto non solo costituzionale ma anche di diritto pubblico internazionale, consuetudinario, convenzionale e storico. Essa trae origine dalla Convenzione di Vienna e dalla Dichiarazione di Parigi del 1815, firmate anche, tra le diverse Grandi potenze, dalla Russia.

Prima ancora che il Congresso di Vienna del 1815 neutralizzasse i cantoni svizzeri e li collegasse vagamente assieme nella Confederazione Svizzera, le diverse regioni svizzere avevano una lunga storia di neutralit .

I Cantoni e la Svizzera, situati nel crocevia dell'Europa centrale e conosciuti quali focolai di tendenze rivoluzionarie liberali, venivano considerati generalmente “volatili”. La neutralizzazione della Svizzera, complicata e piena di intrighi, come disse Charles Webster: *“pu  essere considerata come uno dei risultati pi  importanti del periodo, perch  le Grandi Potenze avevano definitivamente riconosciuto che i loro interessi, cos  come quelli di tutta l'Europa, erano meglio serviti dall'esclusione di un piccolo Stato dalla partecipazione a futuri conflitti.”*

Ogni cantone era inoltre soggetto all'influenza, all'egemonia e talvolta alla sovranit  degli Stati vicini. Se la neutralizzazione dei cantoni avesse aumentato le complessit  della politica intercantonale, ci  avrebbe potuto anche complicare il concerto d'Europa. (cfr. *“An Age of Neutrals, Great power politics, 1815–1914”*, Maartje Abbenhuis, University of Auckland, New Zealand, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2014, pag. 47.)

L'origine convenzionale del 1815 ha sancito che la neutralit  Svizzera   “permanente”: ovvero che   necessario che perduri sia in tempo di pace sia di guerra. *“Neutralit *

permanente” non significa che la Svizzera non possa rinunciare alla neutralità: una sua rinuncia è possibile, ma non deve intervenire in un momento inopportuno, vale a dire -per esempio- all'inizio di un conflitto. Tale rinuncia potrebbe rappresentare una violazione del principio del rispetto degli accordi e -con ciò- potrebbe fare sorgere una responsabilità di diritto pubblico internazionale della Svizzera per il mancato rispetto del suo status.

Rinunciare alla neutralità per la Svizzera significa però perdere i diritti che da questa ne scaturisce, con il rischio che il paese venga trascinato in un conflitto armato quale soggetto non neutrale, belligerante. Dunque, rinunciare alla neutralità può significare l'insorgenza di problemi di sicurezza nazionale, di politica estera, di difesa e militari. La Svizzera, perdendo lo statuto di neutrale, rischia di diventare “toccabile”, anche militarmente.

L'art. 1 cpv. 1 della Legge svizzera sugli embarghi, stabilisce che la Confederazione può disporre di misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare diritti dell'uomo, adottate dall'organizzazione delle Nazioni Unite, o dai principali partner commerciali della Svizzera. L'Unione europea, dopo gli Stati Uniti d'America, è il principale partner commerciale della Svizzera.

Il caso in esame è anomalo. Infatti, il conflitto è sorto tra Russia, membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite -con diritto di veto- e l'Ucraina, ex territorio dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, resosi repubblica indipendente nel 1991 alla dissoluzione dell'URSS.

Avendo la Russia esercitato il diritto di veto nel contesto del Consiglio di sicurezza ONU, le Nazioni Unite non hanno preso sanzioni nei confronti della Russia. La Svizzera non ha dunque potuto eseguire sanzioni delle Nazioni Unite.

Delle sanzioni economiche nei confronti della Russia sono state prese da parte dell'Unione europea, composta da 27 Stati membri. 21 di questi sono anche membri della NATO, che a sua volta conta 30 membri.

Parallelamente alle sanzioni europee, circa 25 Stati forniscono diversi tipi di armi (sia letali che materiale non letale) all'Ucraina, ad esclusione della Russia. Molti di questi Stati fanno parte dell'Unione europea. L'Unione europea stessa, dal canto suo, partecipa con finanziamenti per l'acquisto di armi a favore dell'Ucraina, fatto mai accaduto in precedenza.

Con la decisione del Consiglio federale del 28 febbraio 2022, di continuare a seguire l'escalation di pacchetti di sanzioni adottate il 23 e il 25 febbraio dall'Unione europea nei confronti della Russia, l'esecutivo elvetico ha adottato una singolare misura di politica estera, contraria al principio dell'astensione, vale a dire del divieto di aiutare un belligerante in guerra. Sanzionando economicamente esclusivamente cittadini ed entità russe vicine -o suppostamente vicine- al presidente russo, indirettamente, la Svizzera, che dovrebbe rimanere neutrale nel contesto del conflitto, interferisce indirettamente nello stesso.

Occorre considerare che le prime sanzioni svizzere nei confronti della Russia sul teatro ucraino datano del 2014. Dopo l'annessione della Crimea il Consiglio federale ha emanato *l'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina*. Anche le prime sanzioni europee datano del 2014. In seguito, le sanzioni sono state progressivamente adattate ed inasprite sia dall'Unione europea sia dalla Svizzera. È però

a seguito dell'intervento militare russo in Ucraina della fine del febbraio 2022, che le sanzioni europee sono state massicciamente inasprite, in particolare inserendo restrizioni finanziarie nei confronti di persone ed enti russi identificati quali vicini al governo, come pure nei confronti di un numero indefinito di persone sotto forma di divieto di utilizzo di servizi messaggistica finanziaria (SWIFT) e l'obbligo di segnalazione alla SECO di tutte le relazioni bancarie che superano i CHF 100'000 Fr al beneficio di persone o entità russe.

Tale Ordinanza, va differenziata dall' "*Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'ucraina*" (O-Ucraina) emanata, per la prima volta il 25 maggio 2016, modificata 13 volte e tutt'oggi in vigore. Quest'ultima, a differenza di quella sui provvedimenti, è stata emanata in applicazione della *Legge federale sui valori patrimoniali di provenienza illecita*, gestita dal Dipartimento federale degli affari esteri, e mira ad aiutare le autorità giudiziarie ucraine quale Stato interessato ad inoltrare, nell'ambito di indagini penali, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale in Svizzera.

Va rilevato che le misure economiche attuate dall'Unione europea -e per ora riprese anche dalla neutrale Svizzera- sembrano collidere con principi del diritto di guerra, e meglio dell'art. 33 della *Convenzione di Ginevra – sulla protezione dei civili in tempo di guerra* che vieta l'adozione di pene collettive per reati non commessi personalmente.

La misura relativa al divieto di fornire i servizi specializzati di messaggistica finanziaria SWIFT, come pure quello che prescrive la segnalazione alla SECO entro il 3 giugno 2022 di qualsiasi conto in disponibilità in svizzera di cittadino o entità russa con più di CHF 100'000, vanno al di là di quella che può essere considerata una misura volta a colpire responsabilità personali, colpisce indistintamente in modo discriminatorio migliaia di civili privi di colpa, se non quella di essere cittadini della Federazione russa.

Dal recente libro pubblicato da Nicholas Mulder "*The Economic Weapon*", emerge che solo il 20/25% delle sanzioni riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati. Non ragionando in tutto il mondo secondo i parametri dall'*Homo economicus*, bensì concorrendo spesso valori politici, sociali e culturali a superare le privazioni materiali, questi spesso hanno il sopravvento sulla sofferenza determinata ristrettezze economiche (cfr. "*The Economic Weapon, the rise of sanctions as a tool of modern war*", Nicholas Mulder, Yale University Press, New Haven and London, 2022, pag. 295 - 296.). Ciò può valere, a maggiore ragione, nei confronti di popolazioni solide e resilienti, temprate da anni del passato regime comunista.

I costi sociali delle sanzioni economiche possono anche essere molto elevati, e possono determinare a loro volta sofferenze, privazioni e morti, in particolare nei confronti delle fasce più fragili ed emarginate colpite. Ciò può concorrere a generare nuove condizioni di instabilità sociale e politica che, a loro volta, possono fare insorgere di nuovi focolai di irrequietezza, guerra con nuovi fronti di violazione dei diritti umani fondamentali ed instabilità, riducendo così la sicurezza estera e nazionale, in Europa e in Svizzera.

La perpetuamente neutrale Svizzera, con la decisione del Consiglio federale di partecipare all'escalation delle sanzioni dell'Unione europea, ha scelto di trattare in modo impari un belligerante, la Russia, che in virtù degli antichi accordi si era resa Potenza co-garante della neutralità perpetua svizzera. Nel contesto dei trattati di pace di Locarno del 1925 -tra l'altro catalizzati dallo status neutrale della Svizzera-, la Germania non voleva partecipare

a sanzioni economiche contro la Russia poiché queste significavano schierarsi in un conflitto: per la Germania proteggere i legami con Mosca era una questione di onorare i vecchi impegni dei trattati che precedevano l'arrivo della Germania nella società delle Nazioni di Ginevra. Il Consiglio federale, allo scoppio del conflitto armato tra Russia e Ucraina, ha deciso di partecipare a sanzioni economiche contro la Russia, senza considerare agli antichi impegni del passato quale Stato permanentemente neutralizzato.

Come ricordato da Winston Churchill il 3 dicembre 1944, durante la Seconda guerra mondiale *“la Svizzera è stata l'unica forza internazionale che ha collegato le nazioni orrendamente separate.”* La qualità distintiva della neutralità Svizzera per lo statista del Regno Unito era da ricercarsi nella Svizzera democratica, la sua neutralità armata, le sue attività commerciali e la propria missione umanitaria. (cfr. *“European Neutrals and non-belligerents during the second world war”* Neville Wylie, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2002, in Chapter 14 *“Switzerland a neutral of distinction*, pag. 351 ss)

L'anomalia della neutralità Svizzera, varata dal Consiglio federale con la propria decisione di seguire l'escalation delle sanzioni economiche europee contro la Russia del 28 febbraio 2022, ha determinato:

- Della **neutralità politica**: un apparente momentaneo offuscamento della capacità di autodeterminazione della politica neutrale Svizzera quale entità di diritto pubblico internazionale **indipendente** e **sovrana** nel rispetto del proprio status quale Stato neutrale perpetuo. A seguito della sua posizione neutrale, neutralizzata, nella rappresentazione popolare, la Svizzera spesso viene rappresentata quale nazione placida priva di iniziativa, eroismo o cuore.
- Della **neutralità armata**: una messa in discussione della capacità di **difesa armata** della Svizzera, parallela ad una esposizione a pericolo della sicurezza nazionale del paese nei confronti della Russia, quale superpotenza belligerante con capacità nucleari. Nei confronti di questa, l'aspettativa di un comportamento neutrale coerente quale Stato perpetuamente neutrale sembra non sia stato rispettato. Applicando un approccio restrittivo del principio della parità di trattamento, la Svizzera ha apparentemente violato la neutralità ritenuto che, nel caso concreto, il belligerante oggetto di sanzioni è storicamente un portatore della decisione di conferire alla Svizzera allo statuto di paese perpetuamente neutrale, e, oltre che un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con diritto di veto, è anche una superpotenza nucleare. La Svizzera, dal profilo militare, non è in grado di competere con la Russia. La Svizzera, in questa particolare situazione, a tutela della neutralità, avrebbe dovuto applicare **autonomamente**, in maniera estensiva il principio della parità di trattamento, dissociandosi dal continuare a seguire sistematicamente l'escalation di sanzioni europee. Una Svizzera dal profilo storico - politico e del diritto pubblico internazionale, quale paese perpetuamente neutrale, non può entrare a far parte di una alleanza militare difensiva, in particolare non può entrare a far parte della NATO, salvo che rinunci alla sua caratteristica di Stato perpetuamente neutrale. Analogamente, a tutela della propria neutralità e indipendenza, non può seguire delle sanzioni applicate da un organismo supranazionale che politicamente e materialmente sostiene l'Ucraina quale belligerante a scapito di un altro. Ciò sembra rappresentate, per la Svizzera, una violazione della

neutralità politica, abbinata al divieto di fornire -indirettamente- armi ad una parte belligerante e di fare parte -indirettamente- a una lega difensiva, appoggiandola.

- Della **neutralità economica**: le azioni adottate dal Consiglio federale equivalgono ad un improvviso disaccoppiamento dei rapporti economici con la Russia quale belligerante. Un analogo disaccoppiamento non ha avuto luogo nei confronti dell'Ucraina quale belligerante. Con la rottura del principio del mantenimento della **corrente normale degli affari**, con entrambi i belligeranti, la Svizzera apparentemente non ha onorato il dovere che avrebbe dovuto scaturire dalla propria neutralità perpetua, in particolare nei confronti della Russia. Tale decisione, lesiva del principio della neutralità permanente e delle aspettative che da questa si sarebbe potuto avere, ha allontanato repentinamente, economicamente e socialmente, la Russia dalla Svizzera e dall'Europa. Con ciò è stato fatto un cattivo servizio alla Svizzera e a tutta l'Europa. La Russia è stata forzata a trovare nuove soluzioni e mercati verso est e i molti Stati non allineati alle sanzioni: una volta il conflitto terminato, l'Europa, e la Svizzera, rimarranno lontane, per molti anni ancora dalla Russia economica e sociale.
- Della **Neutralità attiva**: la preclusione di contatti economici della Russia con la Svizzera neutrale determina l'impossibilità che il Consiglio federale stesso possa avere un ruolo diplomatico attivo nel contesto dei contatti tra i belligeranti volto a trovare soluzioni pacifiche al conflitto. O, comunque, la posizione di squilibrio può ostacolare le attività o le iniziative a protezione anche dei soldati e dei civili russi (o bielorusi). La Svizzera, a seguito delle sanzioni, ha precluso al paese la possibilità di fungere pienamente quale luogo di collegamento tra "*nazioni orrendamente separate*". La funzione umanitaria di neutralità attiva della Svizzera è stata messa a repentaglio dall'adozione acritica delle sanzioni economiche europee. Parallelamente, l'assenza di neutralità può ostacolare anche il lavoro delle strutture internazionali storiche con sede in Svizzera, tra cui anche alla Croce Rossa Internazionale. Strutture che, per funzionare liberamente sui diversi fronti di un conflitto, necessitano di potere poggiare su una base di neutralità, fondamentale per beneficiare della fiducia di tutti i belligeranti. Purtroppo, l'improvvida decisione del Consiglio federale di seguire l'escalation di sanzioni economiche dell'Unione europea, anch'essa schierata con forniture di armi a favore dell'Ucraina, ha generato uno squilibrio di neutralità che ostacolerà una piena messa in atto di azioni di neutralità attiva. Per tutelare i diritti umani a sostegno di un belligerante, la Svizzera è momentaneamente venuta meno al proprio impegno di imparzialità, basilare per riuscire a lenire la sofferenza e il dolore a favore di tutti i belligeranti sul campo. L'anomalia funzionale della neutralità Svizzera in questo particolare contesto, le impedisce di poter agire pienamente quale **Potenza protettrice**, ruolo nel quale si era distinta nel corso delle due precedenti guerre mondiali ed in particolare durante la prima.

La legge svizzera "tecnica" sugli embarghi, sembra che, nel caso concreto, sia stata utilizzata per ora in modo imprevedente dal Consiglio federale, omettendo di considerare taluni principi di governo basilari, anche storicamente, propri della Svizzera. Dando immediatamente priorità al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, rispetto ai principi di

politica governativa che in maniera combinata dovrebbero concorrere assieme a plasmare la neutralità svizzera, e che ne fondano il delicato costrutto. La neutralità è stata così svilita di ruolo. La tutela della libertà e dei diritti del popolo svizzero, la sicurezza del paese, la protezione della popolazione, l'indipendenza e la sovranità della Svizzera, la politica estera, sono stati considerati di secondaria importanza rispetto alla volontà di applicare l'escalation delle sanzioni economiche europee nei confronti della Russia anche su suolo svizzero.

Il Consiglio federale schierandosi **unilateralmente** con l'Unione Europea, sembra abbia abbandonando la neutralità politica del paese. Mediante le proprie sanzioni, vuole interferire politicamente nei confronti della Russia quale belligerante, non solo nei confronti del migliaio di persone considerate politicamente responsabili, ma anche mediante misure economiche collettive contro la popolazione russa, in Russia, all'estero e su suolo svizzero. Così facendo, la Svizzera si è schierata con l'Unione Europea. Quest'ultima fornisce armi all'Ucraina, come d'altronde molti Stati membri dell'Unione Europea, al contempo membri dell'alleanza difensiva NATO che forniscono armi all'Ucraina, in opposizione alla Russia.

Aiutando un belligerante in guerra il Consiglio federale non ha rispettato l'**obbligo di astensione, di non partecipazione e di non influenza**. Sulla base dell'art 185 cpv. 1 della Costituzione, il consiglio federale prende i provvedimenti a tutela della neutralità della Svizzera. Avendo il Consiglio federale adottato sanzioni economiche esclusivamente nei confronti della Russia, questo sembra abbia leso il **principio della parità di trattamento** dei belligeranti oltre che quello della **neutralità politica**. Ricordando che la Russia quale belligerante è anche una Superpotenza nucleare, ove le Nazioni Unite nei suoi confronti sono risultate disattivate avendo esercitato il diritto di veto, il principio di parità di trattamento dovrebbe essere applicato in questo particolare caso, con approccio **estensivo**. Dunque, le sanzioni economiche adottate dall'Europa contro la Russia, per la Svizzera, rappresentano dal profilo della neutralità perpetua, una disparità di trattamento non ammissibile tra belligeranti e come tali non dovrebbero essere applicate.

Il blocco politico-amministrativo di oltre 7.5 miliardi di beni russi ottenuto dal Consiglio federale tramite la SECO, la parallela attivazione di gruppi di lavoro giudiziari nazionali ed internazionali, convenzionali o ad hoc, volti a valutare come gestire dal profilo del diritto penale ordinario e di guerra i molteplici problemi segnalati da più parti dal teatro di conflitto, lascia presagire che la storia dei beni bloccati è appena iniziata, e verrà giocata nella scacchiera del diritto pubblico internazionale. Alla contesa territoriale e fisica sul teatro di guerra, se ne stanno aggiungendo altre, giudiziarie-economiche sui futuri risarcimenti di guerra, i cui profili iniziano progressivamente a delinearsi. La contesa bellica tra Russia e Ucraina rischia fortemente di estendersi quale contesa, giudiziaria, planetaria.

L'esito del conflitto, le modalità della sua fine, la caratterizzazione o meno di vincitori e vinti, potrà a sua volta trascinare verso l'una, l'altra o terza parte, i beni bloccati, considerati in tutto o in parte quale "bottino" di guerra. Questa nuova componente economica non potrà che esacerbare ancora più il conflitto tra i belligeranti, poiché aumenta la posta in giuoco, inserendo il conflitto, a parte le rivendicazioni territoriali, anche su quelle economico-finanziarie nei confronti dei beni attualmente bloccati

amministrativamente in diversi paesi. Se non saranno oggetto di spartizione convenzionale nel contesto di una convenzione di pace internazionale, potranno anche esserlo nel contesto di procedimenti giudiziari penali ordinari o di diritto di guerra, nazionali o internazionali, presso uno o più fori giudiziari e tribunali, ancora tutti da identificare.

Per ora il Consiglio federale della neutrale Svizzera si trova a gestire 7.5 miliardi bloccati amministrativamente di persone ipoteticamente considerate vicine al governo russo quale belligerante. Nessuno sa quale sarà la mossa successiva dell'esecutivo svizzero, ritenuto che la misura appare essere normativamente priva di collegamento giuridico con le eventuali future decisioni politiche di confisca amministrativa dell'Unione Europea, che comunque difficilmente potranno esplicitare qualsivoglia effetti giuridici autonomi in Svizzera, mancando una base convenzionale.

C'è da chiedersi se, alla luce dell'attuale squilibrio di comportamento sanzionatorio in rapporto ai doveri di neutralità, la Svizzera potrà ancora essere considerata neutrale, e se in futuro il Consiglio federale potrà nuovamente trovare l'equilibrio tra la politica estera in rapporto alla neutralità che ha contraddistinto la Svizzera nel passato. Dopo il "turbine" degli eventi nell'immediato post-operazioni militari in Ucraina da parte della Russia, occorre che il governo elvetico ritrovi la via che conduca al ruolo e la missione storica della svizzera permanentemente neutrale quale Potenza protettrice. Ciò a beneficio di un pieno sviluppo della politica internazionale di neutralità attiva, quale Potenza protettrice, in aiuto di tutti i belligeranti e le vittime dei conflitti, militari e civili, in attesa e in aiuto della pace.

La politica probabilmente è una delle attività umane tra le maggiormente complesse e difficili, anche poiché spesso è polarizzata. La neutralità politica svizzera, muovendosi nel contesto della politica internazionale, a seguito dei molteplici quanto vasti e difficilmente ponderabili fattori umani, tecnici, economici, sociologici, religiosi, politici e giuridici, interni ed esterni al paese, che occorre considerare, è forse una delle attività di equilibrio politico tra le più inafferrabili e di difficile descrizione.

Spero, con questo riassunto, di avere fornito degli spunti per maggiormente identificare quale sia perimetro di azione di governo della Svizzera, nel contesto delle sanzioni economiche, in rapporto alla neutralità.

Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera, il 25 aprile 2022.

(I pensieri ivi esposti impegnano unicamente il redattore)